



Ministero del Turismo

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” convertito con legge 22 aprile 2021, n. 155, ed, in particolare, gli artt. 6 e 7;

VISTO il Decreto del Ministro del Turismo 15 luglio 2021, n. 1206 recante Individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione dell’art. 19, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102” registrato dalla Corte dei Conti al n. 2196 del 27 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro del Turismo del 28 aprile 2022, n. 5735 recante modifiche al decreto Ministro del Turismo del 15 luglio 2021, n. 1206, recante “Individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021”;

VISTO il DPCM del 3 giugno 2021, registrato alla Corte dei Conti al n. 2340 del 16 agosto 2021, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Paolo Schiavo l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale nei ruoli del Ministero del turismo, ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5-bis del decreto legislativo 165/2001;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Valorizzazione e per la Promozione del turismo n. 386 del 17 settembre 2021, che conferisce alla Dott.ssa Martina Rosato, dirigente di II fascia, l’incarico di dirigente dell’Ufficio III della Direzione Generale della valorizzazione e promozione turistica, per un periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla registrazione del suddetto Decreto da parte degli Organi di controllo;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’articolo 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e, da ultimo, dall’articolo 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO, in particolare, l’articolo 44 del citato decreto-legge 34 del 2019 il quale prevede, per ciascuna Amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse del FSC, che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della

pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, ora denominato Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (nel seguito CIPESS), su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato Piano sviluppo e coesione (nel seguito PSC) con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;

VISTA la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 2/2021 (pubblicata nella GURI del 16 giugno 2021, n.142), recante “Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione”, che stabilisce, ai sensi del comma 14 del citato articolo 44, del decreto-legge n. 34 del 2019, la disciplina ordinamentale dei Piani sviluppo e coesione, assicurando altresì la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013, anche attraverso una necessaria armonizzazione delle regole rispettivamente vigenti in un quadro unitario;

VISTA la delibera CIPESS del 3 novembre 2021, n. 58/2021 (pubblicata nella GURI del 17 dicembre 2021, n. 299), con la quale il CIPESS ha approvato il PSC a titolarità del Ministero del turismo, avente una dotazione finanziaria pari a 46,84 milioni di euro;

VISTO il Decreto del Ministro del Turismo 13 gennaio 2022, n. 705, con il quale sono stati individuati l'Autorità Responsabile e l'Organismo di Certificazione del PSC, rispettivamente, nell'Ufficio III “Strumenti di sostegno al settore turismo e valorizzazione del patrimonio informativo” della Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica e nell'Ufficio II del Segretariato generale del Ministero del Turismo;

VISTO l'“Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di intervento per il rilancio del turismo montano italiano, attraverso adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità, a valere sulla misura “Montagna Italia” del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, di cui alla delibera CIPESS n. 58/2021.”, Prot. N.0009049/22 del 18/07/2022;

VISTO, l'articolo 18 comma 1 dell'“Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di intervento per il rilancio del turismo montano italiano, attraverso adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità, a valere sulla misura “Montagna Italia” del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, di cui alla delibera CIPESS n. 58/2021.”, Prot. n. 0009049/22 del 18/07/2022, che individua la Dott.ssa Martina Rosato (Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione) quale Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO l'art. 8. del suddetto Avviso Pubblico, che prevede la costituzione di una Commissione per la valutazione delle proposte di Progetti per la Montagna, formata da cinque componenti, indicati dall'ENIT, dal MiSE, dall'UNCCEM e dal Coordinamento delle Regioni/PA e istituita dal Ministero del Turismo e presieduta da un componente dello stesso Ministero.

VISTO il Decreto prot. n.12893/22 del 03 ottobre 2022 con cui è stata nominata la Commissione di Valutazione di merito;

VISTO il Decreto prot. 19490/22 del 23 dicembre 2022 con il quale, all'esito dei lavori della suddetta Commissione di valutazione, è stato approvato l'elenco delle domande ammissibili a contributo a valere sull'Avviso Pubblico sopra individuato, assieme all'elenco graduato degli “interventi non finanziati per carenza di risorse”, all'elenco graduato degli “interventi non finanziabili” per non

raggiungimento della soglia minima di punteggio e all'elenco degli "interventi esclusi" dalla procedura;

VISTA l'istanza presentata da Treccani Giunti Academy S.r.l. in data 05/04/2023 prot. n. 7088/23, con la quale, la medesima Società chiede una nuova valutazione della domanda di finanziamento BM-0210 dalla medesima proposta ed il riesame del punteggio alla medesima attribuito dalla Commissione di valutazione, in applicazione dei criteri espressi nella tabella di cui all'articolo 8 comma 5 dell'Avviso Pubblico (inferiore alla soglia minima stabilita per l'ammissibilità a finanziamento del progetto presentato);

CONSIDERATO che l'articolazione e la specificità dei motivi adottati dalla Società detta a supporto della richiesta di nuova valutazione della domanda di finanziamento presentata postulano e giustificano, seppure solo sulla base di sindacato esterno dei motivi medesimi, la disposizione di riesame di tale domanda di finanziamento;

CONSIDERATO che, trattandosi di valutazione di merito e quindi di ordine tecnico-discrezionale, a tale riesame è necessario che provveda in autonomia la Commissione di valutazione preposta;

RITENUTO quindi di dover a tale effetto richiedere alla predetta Commissione di provvedere a nuovo esame, nei limiti di quanto su indicato, della domanda di finanziamento presentata da Treccani Giunti Academy S.r.l., id BM-0210, al fine di verificare, all'esito di tale valutazione, la necessità o meno di intervenire, in via di autotutela, sulle determinazioni circa il punteggio di competenza attualmente riportate nel citato Decreto prot. 19490/22 del 23 dicembre 2022;

Tanto premesso

DECRETA

Art.1

di rimettere alla Commissione di valutazione di cui in premessa il compito di effettuare un supplemento di esame della domanda di finanziamento BM-0210, presentata, nell'ambito dell'Avviso pubblico sempre in premessa individuato, dalla S.r.l. Treccani Giunti Academy - alla luce e negli stretti limiti degli elementi motivi adottati dalla Società detta, con nota in data 05/04/2023 prot. n. 7088/23, a supporto della richiesta di riesame proposta - al fine di decidere, alternativamente, a seconda di quanto risulterà giusto e necessario all'esito di tale esame integrativo, se confermare il punteggio precedentemente attribuito oppure eventualmente rideterminare il medesimo nelle componenti interessate dalla predetta richiesta di riesame.

Art. 2

di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione di valutazione costituita con Decreto prot. n. 12893/22 del 03 ottobre 2022, per i predetti consequenziali adempimenti.

L'Autorità Responsabile del PSC

Martina Rosato

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)